



“Associazione sportiva dilettantistica”

STATUTO SOCIALE

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 14 Dicembre 2024

CLUB NAUTICO MARINA DI CARRARA

Associazione sportiva dilettantistica

Statuto Sociale

TITOLO PRIMO

ARTICOLO 1 – SEDE E DURATA

1. Il giorno 25 ottobre 1952 un gruppo di appassionati per gli sport nautici costituiva in Marina di Carrara una Associazione Sportiva sotto la denominazione di Club Nautico Apuano che oggi è denominata “CLUB NAUTICO MARINA DI CARRARA Associazione sportiva dilettantistica”.
2. L’Associazione ha sede in Carrara frazione Marina Viale Colombo n. 2.
3. La durata dell’Associazione è illimitata.

ARTICOLO 2 - NATURA

1. L’Associazione "CLUB NAUTICO MARINA DI CARRARA Associazione sportiva dilettantistica" è apolitica, apartitica e aconfessionale e non persegue scopo di lucro. Eventuali utili dovranno essere reinvestiti per l’attuazione dei fini istituzionali e non potranno mai essere distribuiti né direttamente né indirettamente.
2. L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dal rispetto della parità di genere e dall’elettività delle cariche associative.
3. L’associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti e tecnici tesserati al fine di nominare i loro rappresentanti con diritto di voto nelle assemblee federali.
4. Il guidone sociale è composto dai colori giallo e bleu.

ARTICOLO 3 - SCOPI E FINALITÀ ISTITUZIONALI

1. L'Associazione "CLUB NAUTICO MARINA DI CARRARA Associazione sportiva dilettantistica" (che potrà usare anche l'acronimo Club Nautico Marina di Carrara a.s.d. o C.N. Marina di Carrara a.s.d.), costituita secondo quanto disposto dagli articoli 14 e seguenti del Codice civile, ha lo scopo di affermare l'idea sportiva tra i soci, tramite lo svolgimento in via **stabile e principale** dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Essa si propone di promuovere e dare vita alle attività sportive, tra le quali la vela, il canottaggio, la motonautica, il nuoto, la pallanuoto, la pesca sportiva, subacquea, il tennis ed altre. Inoltre, ha per scopo la diffusione dello spirito marinairesco, della conoscenza dei problemi marittimi nella più ampia accezione del termine e della pratica degli sport nautici in tutti loro aspetti antichi e moderni.
2. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati e degli associati alle federazioni sportive, EPS e DSA alle quali è affiliata, le seguenti attività:
 - a) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con altri sodalizi sportivi, enti o società, manifestazioni ed altre iniziative sportive in genere;
 - b) partecipare con i propri tesserati a competizioni e manifestazioni sportive in genere e altre manifestazioni culturali legate allo sport;
 - c) organizzare corsi e scuole per l'avviamento in generale allo sport e per la specializzazione agonistica rivolti a praticanti, tecnici, giudici e istruttori;
3. Il Consiglio direttivo provvederà, direttamente o per delega, all'assegnazione annuale di posti barca sia in mare che a terra ai soci che siano armatori e che ne facciano richiesta; essi conservano il diritto alla ripetitività dell'assegnazione nei termini stabiliti dal regolamento;

4. Federazioni sportive, EPS, DSA che si occupano delle discipline sportive praticate dall'Associazione e accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I., del C.I.P. nonché agli statuti e regolamenti delle Federazioni cui è affiliata, rispettandone gli statuti, i regolamenti e le delibere dei rispettivi Organi Federali. L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti delle federazioni dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
5. L'Associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri tesserati nelle assemblee federali.

ARTICOLO 4 – ATTIVITA' SECONDARIE E STRUMENTALI

1. L'associazione potrà inoltre compiere tutte le attività secondarie e strumentali ritenute utili o opportune deliberate dal Consiglio Direttivo nei limiti e nel rispetto del decreto emanato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9 del d. lgs. N. 36/21, fra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attività di acquisizione di beni mobili, immobili e servizi indispensabili al raggiungimento degli scopi statutari, gestione, conduzione e manutenzione di impianti ed attrezzature sportive necessarie ed idonee alla pratica sportiva delle discipline sopra indicate come la messa a disposizione dei propri Soci di attrezzature e possibilità di ormeggio in mare e rimessaggio in terra ed acquisire, anche mediante costruzione diretta, pontili (fissi o galleggianti), posti barca ed ogni altra struttura fissa o mobile al fine di mettere a disposizione dei soci strutture per lo svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica, intraprendere rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cedere diritti e indennità legate alla formazione degli atleti.

ARTICOLO 5 - PATRIMONIO ED ENTRATE

1. Il patrimonio sociale è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito dalle quote associative annuali ed eventuali contributi proposti dal Consiglio Direttivo e deliberati dall'Assemblea generale dei soci, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti, donazioni ed eredità, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione, beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
2. Il "CLUB NAUTICO MARINA DI CARRARA Associazione sportiva dilettantistica" con il suo patrimonio risponde delle obbligazioni sociali.

ARTICOLO 6 - ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 -trentuno- dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci, convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per la sua approvazione. In casi eccezionali, valutati di volta in volta dal Consiglio Direttivo, l'Assemblea potrà essere convocata entro 180 giorni.

ARTICOLO 7 - ORGANI SOCIALI

1. Gli Organi sociali sono: l'Assemblea - il Consiglio Direttivo —Il Presidente - Il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Proviviri.

TITOLO SECONDO

ARTICOLO 8 - SOCI

1. I soci sono distinti nelle seguenti categorie: Benemeriti, Ordinari e Allievi. Il Consiglio Direttivo può prevedere, tramite regolamento, che

una o più categorie di soci siano esentati per un periodo di tempo dal pagamento della quota associativa annuale.

- a) **Soci Benemeriti:** le persone che per benemerenze speciali o continuative a favore dell'associazione saranno, su proposta del Consiglio Direttivo, proclamati tali con voto dell'Assemblea ordinaria. Divengono automaticamente soci benemeriti anche i soci ordinari dopo 50 -cinquanta- anni di ininterrotta appartenenza all'Associazione.
- b) **Soci Ordinari:** tutti i soci maggiorenni che presentano domanda.
- c) **Soci Allievi:** tutti gli associati minorenni che presentano domanda. Godranno, a partire dal compimento dei sedici anni, del diritto di voto per ogni deliberazione di mero carattere sportivo e priva di contenuto economico. Prima del compimento dei sedici anni il diritto di voto spetta ai genitori.

TITOLO TERZO

ARTICOLO 9 - AMMISSIONE

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di associati le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
2. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, delle Federazioni Sportive, EPS o DSA alle quali l'associazione sia affiliata, oltre che delle competenti autorità sportive.
3. Chiunque aspiri ad essere socio Ordinario o socio allievo del Club deve

presentare domanda convalidata da almeno quattro soci, ad esclusione dei membri del Consiglio Direttivo, con anzianità non inferiore a 5 -cinque- anni. Tale domanda dovrà essere affissa, in apposito quadro, nei locali del Circolo per almeno 15 -quindici- giorni e comunque fino alla prima riunione del Consiglio Direttivo successiva alla scadenza di tale termine cui spetta l'accettazione o meno della domanda stessa.

4. Il Consiglio valuterà la domanda di ammissione, valutando i requisiti oggettivi e soggettivi previsti nel presente statuto per essere ammessi come soci
5. Il candidato con la sottoscrizione della domanda di ammissione assume l'obbligo di osservare le norme dello Statuto sociale, dei Regolamenti Interni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo.
6. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.
7. Nella domanda il richiedente dovrà indicare un indirizzo di posta elettronica. Le comunicazioni della associazione si intenderanno regolarmente trasmesse se inviate al citato indirizzo di posta elettronica.
8. Per i minorenni la domanda deve essere controfirmata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. L'esercente la responsabilità genitoriale che sottoscrive la domanda, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
9. La delibera di diniego deve essere motivata ed avverso il rigetto della domanda di ammissione è previsto appello all'Assemblea entro e non oltre 15 -quindici- giorni dalla comunicazione del diniego.
10. La validità della qualità di socio è efficacemente conseguita, a seguito della delibera del Consiglio Direttivo dall'atto di presentazione della domanda di ammissione e del pagamento della quota di ingresso e sociale
11. L'assemblea può deliberare che all'atto della prima domanda di ammissione a socio debba essere versata, oltre alla quota associativa prevista

per l'esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una quota di ingresso nell'ammontare stabilito dalla assemblea stessa.

12. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile. È fatta salva la possibilità del suo trasferimento per causa di morte, a condizione che gli eredi o l'erede possiedano i requisiti soggettivi per l'ammissione stabiliti dal presente statuto e ne facciano richiesta

ARTICOLO 10 - RECESSO ED ESCLUSIONE

1. Il socio che intende recedere è obbligato a darne comunicazione con lettera raccomandata o per posta elettronica certificata. Qualora il socio, all'atto del recesso, non esegua il pagamento di quanto da lui ancora dovuto, è dichiarato moroso dal Consiglio Direttivo con le sanzioni previste dal presente Statuto.
2. Il socio che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell'associazione perde ogni diritto inerente a tale sua qualità.
3. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
 - a) recesso volontario;
 - b) esclusione automatica per morosità protrattasi per oltre un mese dalla scadenza del termine stabilito dal consiglio direttivo per il versamento della quota associativa;
 - c) esclusione deliberata dal collegio dei probiviri, pronunciata contro il socio che commetta azioni che siano contrarie ai principi di cui all'articolo 9, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.
 - d) scioglimento dell'Associazione.
4. Il provvedimento di esclusione di cui alla precedente lettera c), assunto dal Collegio dei Probiviri deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.

5. L'associato escluso non può essere più ammesso, salvo quanto previsto dal successivo articolo.
6. I soci decaduti ai sensi della lettera a) del precedente comma 1 sono tenuti all'integrale pagamento delle quote associative per l'anno in cui si sono dimessi.
7. La perdita per qualsiasi motivo della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione e il socio escluso o che receda o che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO 11 - RIAMMISSIONE

1. Il socio escluso per morosità potrà essere riammesso con la consueta procedura stabilita dal precedente articolo 9. Il socio escluso per altra causa potrà essere riammesso, trascorsi 3 -tre- anni, previa valutazione del Consiglio Direttivo. Mentre nel primo caso esso sarà considerato come un nuovo socio, nel secondo dovrà corrispondere per intero all'atto della nuova ammissione le quote non pagate.

ARTICOLO 12 - ESONERO

1. Il socio che ritiene di non poter frequentare il circolo per un periodo superiore ai dieci mesi sarà esonerato dal pagamento della quota per l'intero anno.
2. In detto periodo non potrà frequentare il circolo ma permanendo il vincolo associativo manterrà i diritti di elettorato attivo e passivo nelle assemblee della associazione.
3. Trascorsi tre esercizi consecutivi l'associato esonerato sarà escluso se a partire dal quarto anno non riprenda a pagare la quota associativa.

TITOLO QUARTO

ARTICOLO 13 - DIRITTI DEI SOCI

1. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto all'elettorato attivo e passivo e possono prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione solo se non sono morosi con il pagamento delle quote associative e non sono soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Tutti i soci hanno diritto, altresì, di frequentare i locali sociali e di usufruire, secondo le norme stabilite dallo statuto e dai regolamenti, dei vantaggi che l'Associazione offre, di usare il materiale sociale e di intervenire alle manifestazioni organizzate.
2. I soci minori di età, a partire dal sedicesimo anno di età, regolarmente convocati, hanno diritto di partecipazione alle assemblee ed esercitano il diritto di voto per le deliberazioni per le quali hanno diritto di voto, mediante la rappresentanza del titolare della responsabilità genitoriale.
3. Ogni socio ha diritto ad un voto e non è ammessa la delega.
4. I soci possono altresì:
 - a) chiedere al Consiglio Direttivo, sotto la propria responsabilità, di invitare al Circolo ospiti secondo le norme stabilite dal Regolamento interno e dal successivo articolo 15 del presente statuto;
 - b) presentare candidati a soci secondo le norme sancite nel presente statuto;
 - c) presentare per iscritto al Consiglio Direttivo proposte o reclami che ritengono opportuni.
- 5) I soci maggiorenni che non sono morosi con il pagamento delle quote associative e non sono soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, hanno diritto di candidarsi alle cariche elettive.

ARTICOLO 14 - OSPITI DELLA SEDE SOCIALE

1. La frequentazione della sede sociale avverrà secondo quanto stabilito

nell'apposito regolamento approvato dalla assemblea dei soci.

ARTICOLO 15 - DOVERI DEI SOCI

1. I soci sono tenuti a pagare la quota di Associazione (quota di buon ingresso qualora prevista) al momento dell'ammissione, la quota di partecipazione annuale (quota sociale), le quote quali corrispettivi di specifici servizi proposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea generale dei soci e l'ammontare di contributi straordinari deliberati dall'Assemblea generale dei soci.
2. I soci sono tenuti a risarcire i danni cagionati al circolo da essi e dai loro ospiti.
3. I soci devono astenersi dal prendere parte a competizioni sportive di qualsiasi specie contro i colori sociali, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo.
4. Il socio deve comportarsi in maniera irreprensibile sia all'interno dei locali sia all'esterno, osservare sia lo Statuto che i Regolamenti e a non tenere comportamenti riprovevoli o non degni di persona d'onore nei confronti dell'Associazione, dei soci, dei dirigenti, degli ospiti e di terzi presenti nella sede sociale. Il venir meno a questi doveri comporta l'adozione delle sanzioni previste dal regolamento dei probiviri.

ARTICOLO 16 - SANZIONI E PROVVEDIMENTI

1. In caso di trasgressione alle norme statutarie, sportive e sociali il Consiglio Direttivo, sentita la parte, può infliggere al socio:
 - ammonizione, deplorazione e deferimento ai probiviri.

Detti provvedimenti dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto agli interessati i quali, nel termine di 20 (venti) giorni dalla ricevuta comunicazione, potranno impugnare il provvedimento con istanza al Collegio dei Proviviri.

2. Qualora le mancanze rivestano carattere di particolare gravità od implichino l'esame del comportamento di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo demanda sollecitamente il caso al Collegio dei Probiviri, che può comminare anche l'espulsione.
3. Contro tale determinazione il Socio interessato potrà ricorrere dinanzi all'Assemblea dei Soci.
4. Nell'attesa della decisione definitiva e vincolante, il Consiglio Direttivo può adottare in via urgente i provvedimenti opportuni.
5. I soci che siano in arretrato di oltre trenta giorni con il pagamento delle quote sociali e con tutti gli altri oneri relativi ai servizi correlati all'attività istituzionale dell'associazione e che non provvedano a saldare il dovuto entro 30 -trenta- giorni dalla richiesta scritta dell'Associazione verranno automaticamente esclusi.

ARTICOLO 17 - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. È indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente in sessione ordinaria e straordinaria.
2. L'assemblea deve essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati, almeno quindici giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e altresì può essere data contestuale comunicazione agli associati a mezzo sito web dell'associazione e, se comunicato, a mezzo posta elettronica all'indirizzo comunicato dall'associato, o fax o telegramma o posta ordinaria all'indirizzo comunicato dall'associato o tramite ogni altro mezzo di comunicazione al recapito comunicato dall'associato. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
3. L'Assemblea delibera sui punti contenuti all'ordine del giorno.

Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sottoscritte da almeno 10 -dieci- soci e presentate al Presidente almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'adunanza.

4. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
6. Le assemblee sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice-Presidenti o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
7. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori. Il voto è normalmente espresso in forma palese, tranne che abbia ad oggetto delle persone, il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un quinto dei partecipanti.
8. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti, tranne per quanto diversamente stabilito dal presente Statuto o da norme inderogabili di legge. Nel computo della maggioranza non si contano le astensioni e le eventuali schede bianche.
9. Nella Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
10. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

11. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
12. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

ARTICOLO 18 - ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto consuntivo. All'assemblea di approvazione del rendiconto i componenti del consiglio direttivo non avranno diritto di voto giusto quanto previsto dal primo comma dell'art. 21 c.c.
2. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la elezione a scrutinio segreto degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'Associazione, che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria.

ARTICOLO 19 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'assemblea straordinaria delibera sugli atti di straordinaria amministrazione e, in via esemplificativa, sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione, scioglimento, trasformazione dell'Associazione e modalità di liquidazione.
2. La convocazione dell'assemblea straordinaria, oltre che essere indetta

dal Presidente del Consiglio Direttivo, potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:

- a) almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno.
- b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 20 - VALIDITÀ ASSEMBLEARE

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorse almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima convocazione, l'assemblea ordinaria è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'assemblea straordinaria è validamente costituita quando è presente almeno un ventesimo degli aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

ARTICOLO 21 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 -tre- a 7 -sette- componenti, il cui numero è stabilito dall'assemblea in sede di nomina.

2. La presenza alla prima riunione del socio eletto costituisce formale accettazione della nomina, salvo espresso rifiuto. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.
3. In occasione della prima riunione il Consiglio Direttivo nel proprio ambito elegge il Presidente, due Vice-Presidenti ed il Segretario con funzioni anche di Tesoriere. La carica di Segretario può essere ricoperta anche dal Presidente o da uno dei Vice-Presidenti. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
4. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del C.O.N.I. o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. In caso di parità prevale il voto del presidente.
7. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione. Il Consiglio direttivo potrà aver luogo anche "da remoto" nel caso in cui il Presidente e la maggioranza dei Consiglieri lo ritengano opportuno oppure disposizioni di legge lo impongano.
8. Il Consiglio Direttivo può, in caso di urgenza, adottare deliberazioni spettanti all'Assemblea, ma deve ottenerne la ratifica da parte della stessa, da convocarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla data delle decisioni

assunte.

ARTICOLO 22 - DIMISSIONI

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica anche non contemporanea della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e quindi dovrà essere convocata entro 90 - novanta- giorni l'assemblea ordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.
3. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente più anziano fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà avere luogo alla prima riunione del Consiglio Direttivo utile successiva.

ARTICOLO 23 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità e comunque almeno una volta all'anno per la predisposizione del rendiconto.

ARTICOLO 24 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
 - a) predisporre il rendiconto consuntivo da sottoporre all'assemblea;
 - b) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie anche nel rispetto di quanto stabilito dall'art.18;
 - c) deliberare l'importo delle quote associative e redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
 - d) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.
 - e) Redigere i regolamenti interni, come indicato dal presente Statuto, che saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria
2. Il Consiglio Direttivo può compilare uno o più regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, di sezioni e singoli settori di attività e di tutte le iniziative da essa promosse, regolamenti la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. I regolamenti dovranno essere sottoposti all'Assemblea per la sua approvazione.
3. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare un Comitato Tecnico, monocratico o Collegiale, composto fino ad un massimo di 5 membri, laddove si ravvisi la necessità di dotarsi di persone esperte in un particolare settore, necessarie per poter prendere le decisioni migliori per l'Associazione. Il Comitato Tecnico eventualmente costituito dura in carica per il periodo di tempo deciso dal Consiglio Direttivo ed al massimo fino al termine del mandato del Consiglio che lo ha eletto ed ha solamente potere consultivo non vincolante.

ARTICOLO 25 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione anche di fronte ai terzi.
2. Gestisce tutti gli affari ordinari ed esegue i deliberati dell'Assemblea

dei soci e del Consiglio; conseguentemente ha la facoltà di stipulare contratti di qualsiasi genere e natura, compresi gli acquisti e le vendite, fare cessioni e rinunzie, transigere e deferire a Collegi Arbitrali eventuali controversie, esigere e quietanzare somme a qualsiasi titolo dovute al Circolo, tanto da privati quanto da Pubbliche Amministrazioni, promuovere giudizi e resistere a quelli promossi contro l'Associazione, conferendo mandati a liti a Procuratori ed Avvocati in qualunque grado di giurisdizione e dinanzi a qualsiasi Magistratura Ordinaria, Straordinaria e speciale, nazionale ed estera, tenere rapporti con le banche, aprire e chiudere conti correnti, negoziare linee di credito.

3. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo.
4. Le personalità di rilievo in campo nazionale ed internazionale che chiedessero di frequentare la sede sociale potranno essere considerate ospiti del Presidente e riceveranno, dallo stesso, comunicazione ufficiale con tessera ricordo, Guidone dell'associazione e distintivo.

ARTICOLO 26 - VICE PRESIDENTI

1. I Vice Presidenti sono gli immediati collaboratori del Presidente.
2. Durante l'assenza del Presidente, l'Associazione è presieduta a tutti gli effetti dal Vice Presidente più anziano.
3. In assenza di entrambi i Vice Presidenti, l'associazione è rappresentata dal Consigliere socio con maggior anzianità di appartenenza all'associazione.
4. Il Vice Presidente Amministrativo, in unione al Segretario, è il diretto responsabile dell'Amministrazione e del servizio di Cassa ed assiste il Segretario affinché la Segreteria abbia regolare e diligente funzionamento.
5. Il Vice Presidente Sportivo è il diretto responsabile, in unione ai Direttori Sportivi, delle varie attività sportive; egli deve rappresentare l'associazione o farsi rappresentare dai singoli Direttori Sportivi nelle

manifestazioni e riunioni che periodicamente interessano in campo nazionale i vari settori sportivi.

ARTICOLO 27 - IL SEGRETARIO

1. Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché, quale Tesoriere, delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 28 - IL RENDICONTO

1. Il Consiglio Direttivo predispose il rendiconto consuntivo dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione assembleare.
2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del rendiconto stesso.
4. L'intero Consiglio Direttivo decade in caso di mancata approvazione del rendiconto da parte dell'Assemblea.

TITOLO QUINTO

ARTICOLO 29 - REVISORI DEI CONTI

1. La gestione sociale è sottoposta al controllo di tre Revisori dei Conti eletti tra i soci aventi diritto al voto.

2. Essi, oltre a due supplenti, sono nominati dall'Assemblea: durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
3. Il revisore che avrà ricevuto il maggior numero di voti assumerà la carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
4. Almeno un membro effettivo deve essere iscritto agli albi degli avvocati e/o dei commercialisti e periti contabili e/o consulenti del lavoro e deve essere iscritto al registro dei revisori dei conti.

ARTICOLO 30 - COMPITI DEI REVISORI

1. I Revisori dei Conti verificano ogni tre mesi i registri contabili tenuti dal Segretario, esaminano i conti che hanno fatto base di bilancio rendiconto, attestando la loro esatta corrispondenza ai documenti giustificativi, accertano inoltre che le spese rientrino nei limiti sanciti dal bilancio preventivo e ne riferiscono quindi all'Assemblea Generale dei soci.
2. Esplicano, infine, ogni altro eventuale controllo loro demandato dal presente Statuto e dal Regolamento.
3. Ove riscontrino qualche irregolarità contabile devono riferire al Consiglio e, se del caso, all'Assemblea Generale dei soci, dopo averne richiesta la convocazione. Sono tenuti a presentare una relazione in sede di Assemblea ordinaria annuale.
4. Delle loro operazioni contabili redigeranno verbale in apposito libro.
5. In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione dell'incarico o altro motivo di cessazione dell'incarico, gli effettivi sono sostituiti dai supplenti, a partire da quello che ha avuto il maggior numero di voti.
6. Qualora venissero a mancare più di due membri prima che sia compiuto il loro mandato, dovrà essere convocata nel termine di novanta giorni dal ricevimento delle dimissioni o comunque dall'impedimento, l'Assemblea ordinaria che procederà all'elezione del nuovo Collegio (effettivi e supplenti).

ARTICOLO 31 - NATURA DELLE CARICHE

1. Tutte le cariche sociali, elettive e non, sono prive di compensi ed i componenti prestano la loro opera gratuitamente. I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche in altre società o associazioni sportive nell'ambito della medesima Federazione, DSA o EPS

ARTICOLO 32 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.
2. I membri supplenti sostituiscono a tutti gli effetti membri effettivi impediti o dimissionari.
3. Qualora venissero a mancare per dimissioni o decesso di due Membri prima che sia compiuto il loro mandato, dovrà essere convocata nel termine di 90 (novanta) giorni dalle dimissioni o decesso dell'ultimo Membro effettivo, l'Assemblea ordinaria, onde procedere alla elezione dei nuovi Membri effettivi e supplenti.
4. Il Collegio è convocato entro 5 (cinque) giorni dalla sua elezione dal Presidente dell'Assemblea che lo ha eletto e nomina nel proprio seno, tra i soli membri effettivi, il Presidente del Collegio.
5. L'incarico di Proboviro effettivo o supplente è incompatibile con altra carica sociale.
6. Il Collegio dei Probiviri delibera sui provvedimenti indicati nel presente statuto.
7. Il Collegio resta in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 33 - CANDIDATURE

1. I candidati alle cariche sociali possono presentare le loro candidature per iscritto al Consiglio Direttivo, entro il termine di dieci giorni liberi dalla data di prima convocazione dell'Assemblea ordinaria.
2. Non possono candidarsi i soci non in regola con i pagamenti e quelli che abbiano subito una sanzione in corso di esecuzione.
3. Non sono ammesse candidature a cariche diverse.

4. Il Consiglio Direttivo potrà disciplinare le elezioni con apposito regolamento interno.

TITOLO SESTO

ARTICOLO 34 - SCIOGLIMENTO

1. Qualora si verifichi una crisi ritenuta grave ed insanabile per l'esistenza dell'Associazione, il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione convoca l'Assemblea straordinaria.
2. Nell'eventuale deliberazione di scioglimento i soci dovranno nominare uno o più liquidatori.
3. Possono essere nominati liquidatori anche i membri del Consiglio Direttivo uscenti.
4. In ogni caso la nomina fatta dall'Assemblea dei soci deve essere comunicata immediatamente al Presidente del Tribunale.
5. I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale.
6. Essi possono essere revocati o sostituiti in ogni tempo anche d'ufficio dallo stesso Presidente con provvedimento non soggetto a reclamo.
7. I liquidatori deliberano a maggioranza.

ARTICOLO 35 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

1. Deliberato lo scioglimento, l'Associazione viene messa in liquidazione e l'eventuale residuo attivo, a giudizio insindacabile dell'Assemblea, sarà consegnato gratuitamente dai liquidatori alla più meritevole Associazione Sportiva svolgente attività nel Comune di Carrara ed avente carattere assolutamente apolitico e dilettantistico a fini sportivi.
2. I Trofei, le Coppe, i Guidoni omaggio delle altre Società, le pubblicazioni, gli attestati, i quadri formanti il patrimonio spirituale dell'Associazione saranno affidati alla Biblioteca Civica di Carrara con semplice scrittura privata firmata dai liquidatori e dal Presidente della Biblioteca

Civica e consegnata in copia all'ultimo Presidente del Consiglio Direttivo.

3. In nessun caso si potranno ripartire i residui attivi tra i soci.

ARTICOLO 36 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. I provvedimenti adottati dagli Organi dell'Associazione hanno piena e definitiva efficacia nei confronti dei soci.
2. Qualsiasi controversia che insorga tra l'Associazione "CLUB NAUTICO MARINA DI CARRARA Associazione sportiva dilettantistica" ed i soci stessi, correlata all'attività sociale, deve essere sottoposta agli Organi statutari dell'Associazione.
3. Qualsiasi altra controversia, anche di natura patrimoniale, purché concernente diritti disponibili, deve essere composta da un collegio arbitrale composto da tre membri nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'associazione.
4. La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà, a pena di decadenza, comunicarlo all'altra parte con lettera raccomandata da inviarsi entro e non oltre il termine perentorio di giorni 20 (venti) dall'evento originante la controversia o dalla effettiva conoscenza dello stesso. Il collegio arbitrale si riunirà presso la sede sociale.
5. Il collegio arbitrale procede in via irrituale (salvo il rispetto del principio del contraddittorio) e decide secondo diritto, entro 90 (novanta) giorni dalla nomina, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato.
6. L'inosservanza di dette disposizioni costituisce illecito disciplinare.